



**RIBERAMBIENTE S.R.L.**

Unipersonale



**Comune di Ribera**

## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Riberaambiente srl, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento*

*di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In riferimento alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società non ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e tuttavia riferisce con la presente in ordine all'attività di monitoraggio e controllo ex post.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come “probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

### 2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: si fa presente che trattasi di una società a totale partecipazione pubblica, a responsabilità limitata, e che il valore della produzione è rappresentato dai proventi per la copertura dei costi e da quelli derivanti dal rimborso del costo del personale per il loro distacco in quanto è una società in house a ribaltamento costi. **Pertanto, gli indicatori economici non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'analisi di bilancio finalizzata alla verifica della capacità aziendale di generare un reddito capace di coprire i costi aziendali e di remunerare il capitale investito.**

## 3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo si impegna a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi

assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, se nominato, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.**

L'organo amministrativo non ha ancora predisposto il programma di valutazione del rischio ma si è proceduto, ugualmente, all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La società viene costituita il 08.11.2017 per *“la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.”*

Con successivo atto del 06-07-2018 il capitale sociale è stato aumentato a 70.000 Euro.

## 2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

SOCIO	QUOTA SOCIALE	TIPO DIRITTO
Comune di Ribera	€ 70.000,00	proprietà

## 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico nominato con delibera assembleare in data 26/08/2019 e rimarrà in carica tre anni.

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	DATA NOMINA
Francesco Tramuta	TRMFNC65M22L944K	Amministratore unico	01/09/2019

## 4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un revisore unico nominato con delibera assembleare in data 20/12/2017 e rimarrà in carica per un triennio:

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	DATA NOMINA
Giuseppe Piruzza	PRZF414UGPP72L14	Revisore unico	27/12/2017

## 5. IL PERSONALE.

La società si avvale di personale, dipendente giuridicamente dalla SRR Agrigento provincia Ovest e dal comune di Ribera, in posizione di distacco.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente:

QUALIFICA	N.
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	2
Operai generici e autisti	37

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi secondo quanto di seguito indicato.

### 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e a quello precedente;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

Tale analisi viene condotta considerando un arco di tempo storico (biennale) significativo, tenendo conto che l'attività, di fatto, è iniziata nel corso del 2018, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno 2018	Anno 2019	Commento	Tendenza
<b>Stato patrimoniale</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine di tesoreria	(78.821)	(50.470)	Un margine positivo è indice di solvibilità	Negativo in miglioramento
Margine di struttura	(78.821)	(50.470)	Affinchè l'azienda non abbia problemi di solvibilità il capitale circolante netto deve essere positivo	Negativo in miglioramento
Capitale circolante netto	(78.821)	(50.470)	Un margine positivo è indice di solvibilità	Negativo in miglioramento
<b>**Indici patrimoniali**</b>				
Elasticità investimenti	0,19	0,09	La condizione di equilibrio si ottiene quando l'indice è intorno a 0,5.	Negativo - In peggioramento
Elasticità del circolante	0,81	0,91	La condizione di equilibrio si ha quando l'indice assume un valore superiore a 0,5	Buono - In miglioramento
Elasticità capitale permanente	0,09	0,05	La condizione di equilibrio si ottiene quando l'indice è superiore a 0,4	Negativo - In peggioramento
Elasticità capitale di terzi	0,91	0,95	La condizione di equilibrio si ha quando l'indice è inferiore a 0,5.	Negativo - In lieve peggioramento
Indice solidità del patrimonio	1,00	1,00	quanto più è vicino all'unità, TANTO MENO l'azienda è RICAPITALIZZATA con fonti generate dalla gestione.	Negativo
Indipendenza finanziaria	0,09	0,05	La condizione di equilibrio si ha quando l'indice assume un valore non inferiore a 0,5.	Negativo - In lieve peggioramento
<b>Conto economico</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine operativo lordo (MOL)	32890	47.648	Economicità gestione	miglioramento
Risultato operativo (EBIT)	14.549	9.233	Economicità gestione	peggioramento
<b>**Indici**</b>				
Return on Equity (ROE)	8,04	0,84	misura la remunerazione percentuale che la gestione aziendale dà al capitale apportato all'azienda a titolo di rischio.	NON SIGNIFICATIVO
Return on Investment (ROI)	0,61	8,07	Esprime la redditività operativa per unità di capitale investito.	NON SIGNIFICATIVO
Return on sales (ROS)	0,19	3,57	valutare il contributo del fatturato al raggiungimento dell'utile d'esercizio	NON SIGNIFICATIVO
<b>Altri indici e indicatori</b>				
Tasso di rotazione del capitale investito (ROT)	3.13	2,26	dà indicazioni sulla capacità dell'azienda di "far girare" il capitale investito e quindi di sfruttare al meglio i propri investimenti	In peggioramento

Gli indicatori economici non assumono rilevanza in seno all'analisi della società in quando trattasi di società in totale controllo pubblico che gestisce il servizio "in house", a gestione economica ma senza (primario) scopo di lucro, poiché l'unico cliente è il socio stesso.

Gli indicatori Patrimoniali sono negativi. La società necessita di una più consistente capitalizzazione.

L'indicatore di sostenibilità del debito se l'impresa riuscirà a far fronte alle rate del nuovo finanziamento con il flusso di cassa generato dalla gestione operativa. Esso non può essere calcolato in quanto la società non ha rate di finanziamento future da pagare, ma solo fornitori e quindi non è significativo.

### 6.1.2. Valutazione dei risultati.

La società presenta un capitale sociale che non riesce a coprire le immobilizzazioni nette. Identiche considerazioni valgono per l'indice di copertura delle immobilizzazioni.

Dal punto di vista finanziario il margine di tesoreria/di disponibilità rileva difficoltà della società ad incassare tempestivamente i crediti nei confronti del Comune/Socio (Ribera).

## 7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale, insolvenza e continuità non sussista. Tuttavia sussistono criticità patrimoniali che inducono l'Amministrazione a valutare di proporre all'assemblea una capitalizzazione più consistente.

## C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *In base al co. 4:*
- e) *"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Note
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha/non ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori, anche in economia - DPIA	Riferimento al Codice degli appalti e alle relative linee guida n.4. In corso di adozione eseguita

Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato - una struttura di <i>internal audit</i>	Non adottato
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico;  RPCT - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	predisposto ma non ancora adottato La società ha adottato il Codice di comportamento dipendenti –Delibera AU 30.01.2020 Nominato Adottato nel rispetto dei termini di legge 30 gennaio 2020
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	NON predisposto	NON adottato
	Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	NON predispostoA	NON Adottato

Ribera, 06/10/2020

L' Amministratore unico

Dr. Francesco Tramuta